

Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecca@libero.it-PEC raggiadisole-lecca@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

CARTA DEI SERVIZI

“Sportello per l'integrazione Socio-Sanitaria e culturale dei cittadini stranieri immigrati”

Ambito di Nardò

Soggetto Responsabile: Natura giuridica e missione

Costituita con atto pubblico del 26/06/2006, Raggio di Sole ONLUS è una società cooperativa sociale con sede legale a Lecce in via Parini 4/A. Disciplinata ai sensi della legge 381/91, persegue l'obiettivo della promozione umana attraverso l'erogazione di servizi socio educativi. La cooperativa, fa riferimento a una serie di valori che costituiscono il terreno e la linfa vitale, dando senso all'organizzazione stessa.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Sportello per l'integrazione Socio-Sanitaria e culturale degli immigrati

L'articolo 108 del R.R. 4/2007 stabilisce che in ogni Ambito Territoriale è assicurata la presenza di almeno uno sportello per l'integrazione Socio-Sanitaria e culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge attività di informazione, sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura dell'integrazione organizzativa in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell'istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione di progetti personalizzati di intervento.

Destinatari

Cittadini/e immigrati/e residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Nardò in regola con le normative previste per il soggiorno nel territorio dello Stato, e tutti i cittadini interessati al fenomeno delle migrazioni e che instaurano relazioni con i migranti.

Obiettivi strategici

La proposta progettuale mira a favorire l'inclusione sociale degli stranieri immigrati, rafforzando le iniziative di integrazione sociale, poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche dando risposte concrete e specifiche alle necessità del territorio. Inoltre, si intende assicurare servizi innovativi, adeguandosi alle continue trasformazioni che il territorio subisce.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754

raggiadisolelecce@libero.it-PE raggiadisole-lecce@legalmail.it

Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

Sede operativa: Attività itinerante realizzata presso i Comuni di Nardò, Copertino, Galatone, Seclì, porto Cesareo e Leverano

Operatori:

- N.1 Coordinatore;
- Legale Esperto di diritto dell'immigrazione;
- Mediatore Linguistico Culturale;

Azioni

1. Prima Accoglienza;
2. Assistenza elaborazione pratiche;
3. Consulenza legale, sociale e fiscale
4. Ricerca lavoro;
5. Formazione ;
6. Mediazione culturale;
7. Animazione.

TARIFFA PER CIASCUNA PRESTAZIONE

Servizio gratuito

PARTECIPAZIONE/COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

Non è prevista alcuna partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiadisolelecce@libero.it-PECraggiadisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

MODALITÀ D'INFORMAZIONE SUI SERVIZI

Attività di comunicazione e sullo sportello

1. Sensibilizzazione Istituzionale

- a. Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione istituzionale (incontri, conferenze, dibattiti, etc) con i rappresentanti Istituzionali degli enti principalmente coinvolti (servizi dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Nardò)

2. Tavolo permanente sull'immigrazione

- a. Il tavolo permanente aperto a tutte le Associazioni di e per gli immigrati presenti sul territorio dell'Ambito e **soprattutto a quei gruppi informali di immigrati che non sono rappresentati** ha l'obiettivo primario di coinvolgere la popolazione immigrata e con essa valutare le diverse problematiche presenti sul territorio, riguardanti l'immigrazione ed elaborare proposte idonee al miglioramento dell'accessibilità ai servizi e dell'integrazione nel tessuto socio-economico territoriale.

3. Pubblicizzazione del servizio e delle modalità di accesso

- a. Diffusione di opuscoli e locandine informative sul servizio erogato.
- b. Costituzione di linea telefonica dedicata;
- c. Sito internet: raggiadisolelecce.com



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecce@libero.it-PECraggiolisole-lecce@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

MODALITÀ DI RILEVAZIONE PERIODICA DELLA QUALITÀ EROGATA E PERCEPITA DEI SERVIZI, NONCHÉ DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E ALLA VITA COMUNITARIA

Raggio di Sole effettua una serie di controlli predefiniti su tutti i processi che concorrono all'erogazione dei servizi erogati agli utenti al fine di assicurare la corrispondenza fra le caratteristiche dei servizi stessi e i requisiti definiti nel capitolato. Tutte le attività di verifica e controllo dei servizi sono svolte in base a procedure ed istruzioni scritte a fronte di criteri di accettazione preventivamente definiti e documentati.

La Raggio di Sole misura e analizza costantemente le attività poste in essere utilizzando quali strumenti di monitoraggio e valutazione quelli previsti dal sistema qualità aziendale:


- verifiche ispettive interne;
- rilevazione e controllo delle non conformità rilevate in tutte le fasi erogazione del servizio;
- gestione dei reclami provenienti dagli utenti relativamente ai servizi forniti;
- questionari di customer satisfaction;
- risultati di inchieste o di questionari reclami dei clienti;
- dati riguardanti i controlli dei processi e dei servizi erogati;

Elementi in entrata:

- le indicazioni e le “non conformità” emerse durante le verifiche ispettive;
- le “non conformità” interne che necessitano di azioni correttive;
- lo stato di attuazione delle azioni correttive e preventive;
- le informazioni di ritorno sulla soddisfazione delle parti interessate;
- le modalità operative;
- i controlli della “Non Qualità” e degli altri indicatori di efficienza ed efficacia individuati e monitorati;
- l'esito delle attività sviluppate a seguito dei riesami precedenti;
- le raccomandazioni per il miglioramento.

Gli elementi in uscita del riesame comprendono tutte quelle attività che possono offrire opportunità di miglioramento alle prestazioni dell'organizzazione.

In particolare comprendono:



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelcc@libero.it-PEC raggiolisole-lcc@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

- gli obiettivi per il miglioramento delle prestazioni dei servizi, dei processi e dell'organizzazione;
- le valutazioni organizzative come idoneità della struttura e delle risorse;

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza (valutazione interna) si articola sull'analisi e conseguente valutazione dei seguenti elementi:

- raggiungimento degli obiettivi: si verifica il grado di efficacia valutando il livello di raggiungimento degli obiettivi a partire dalle valutazioni del coinvolgimento degli utenti e la partecipazione degli stessi al controllo e valutazione della qualità attraverso:
 - questionari di customer satisfaction;
 - reclami degli utenti.

MODALITÀ PER I RICORSI DA PARTE DEGLI UTENTI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, prevedono:

- a) registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;
- b) rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
- c) predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo;
- d) previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;
- e) impegno del gestore a trasmettere mensilmente all'Ambito l'elenco dei reclami ricevuti e l'esito degli stessi.



Via Giuseppe Parini 4/A 73100- Lecce
Codice Fiscale 03972300754
raggiolisolelecca@libero.it-PECraggiolisole-lecca@legalmail.it
Iscritta all'albo regionale con atto N°321 del 21/04/08 sezione A ordine N°591
Camere di Commercio Italiane, Ministero dello Sviluppo (Dir.Gen. per gli Enti Cooperativi) N. iscrizione Albo Cooperative A18138
Certificazione ISO 9001:2015 certificato No.IT253155-1 del 17 gennaio 2020

STANDARD GENERALI E SPECIFICI DI QUALITÀ DEI SERVIZI

Standard Generali

- ottimizzazione dei tempi di presa in carico e di risoluzione delle difficoltà;
- integrazione tra differenti tipologie di intervento anche attraverso l'attivazione di reti sociali;
- coinvolgimento dei differenti sistemi di vita della persona/utente presa in carico.

Standard Specifici

Personale

Il modello operativo proposto è contrassegnato da momenti di comunicazione e lavoro di gruppo, tecniche di ascolto attivo, relazioni e riunioni d'équipe periodiche tese alla partecipazione condivisa di tutti i partners coinvolti nel progetto, a livello di servizi istituzionali e non.

Programmazione strategica dello sportello finalizzata a rendere coerente e integrata l'attività fonte di progettazione con le politiche promosse a livello locale e con gli interventi realizzati dagli altri servizi/enti/organizzazioni che partecipano alla programmazione di zona del territorio.

Coordinamento gestionale finalizzato a garantire il corretto funzionamento dello sportello e la programmazione delle attività, l'organizzazione degli operatori che vi operano, l'integrazione con la rete territoriale, nonché le attività di raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale di Nardò;

Gestione amministrativa, legata alle procedure connesse al rapporto con il personale che opera nel servizio, nonché alle attività in esso realizzate nei confronti dei beneficiari;

- erogazione delle attività previste nella programmazione dello sportello e rivolte agli utenti, agli operatori degli altri servizi del territorio e alla comunità.

REGOLAMENTO INTERNO

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diverse indicazioni, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'art.1 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventuali applicabili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di Legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 1- Tipologia di soci lavoratori.

1- I soci lavoratori della cooperativa.

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2- Tra soci e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- A Progetto;
- professionale;
- Di Agenzia;
- E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro anche di nuova introduzione.

nell'ordinamento italiano, purchè compatibile con lo stato di socio.

- 3- La cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

ARTICOLO 2- Modalità di individuazione del tipo di contratto.

- 1- L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:
 - del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
 - del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
 - del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni agli albi, elenchi, ordini etc.
 - delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
 - del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

ARTICOLO 3- CCNL applicabile ai soci subordinati.

- 1-Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL delle varie categorie. In caso di impiego del socio in più settori di attività sarà applicabile il CCNL relativo all'attività prevalente all'avvio del lavoro.
- 2- Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.
- 3- L'interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4- Normativa applicabile ai soci non subordinati.

- 1- Per i soci con contratto a progetto ed occasionali cui al D.Leg.vo n.276 del 10.09.2003, si applicano le seguenti disposizioni;
 - ai fini fiscali l'articolo 48-bis, comma 1, Dpr 917/1986;
 - ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2, comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
 - ai fini dell'assicurazione Inail, l'articolo 5 D.lgs 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di Legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

- 2- La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto.
- 3- I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

ARTICOLO 5- Trattamento economico dei soci con un (rapporto) contratto di lavoro subordinato.

- 1- Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.
- 2- Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art.3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito dall'art.3 del presente regolamento.
L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni degli stessi prevista.
- 3- L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un'ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da Confcooperative a livello nazionale.
- 4- Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita del consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie dei soci a titolo di superminimo ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassolvibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

ARTICOLO 6- Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato.

- 1- Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di Legge, dalle tabelle professionali, degli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, sostenuti dalla cooperativa, ed in ogni caso da quanto concordato per iscritto dal socio stesso.

ARTICOLO 7- Ristorno.

- 1- In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione (o dove non previsto dal Presidente), potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt.5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).
- 2- L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
 - integrazione dei compensi;
 - aumento gratuito del capitale sociale;
- 3- Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

ARTICOLO 8- Situazione di crisi aziendale.

- 1- Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
- 2- L'assemblea potrà deliberare un piano d'intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art.7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano d'intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sottoforma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

ARTICOLO 9- Distribuzione del lavoro.

- 1- La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

- Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro o con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
- 2- Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera e) della Legge 142/2001 (deliberazione dell'ambito di un piano di crisi aziendale).
 - 3- Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
 - 4- Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

ARTICOLO 10- Codice disciplinare.

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

SECONDA PARTE

A- Comunicazione di ammissione.

- 1- L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art.1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.
- 2- In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.lgs 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
- 3- Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro

contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

- 4- Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione (o dove non previsto il Presidente) è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
- 5- Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs 675/1996 (norme sulla privacy).

B- Partecipazione.

- 1- Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
- 2- Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere su luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimento o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione (o dove non previsto dal Presidente).
- 3- Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione (o Presidente). Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione (o il Presidente) di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

C- Organizzazione del lavoro.

- 1- Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario i rapporti esterni tra socio e direzione.
Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
- 2- Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o coordinamento con le strutture della cooperativa

- 3- I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

D- Corresponsione delle remunerazioni.

- 1- Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro.

Ovvero

La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

PARTE TERZA

NORME SPECIFICHE PER I SOCI CON CONTRATTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO

a) -Norme Generali

- 1- I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato, compresi quelli facenti parte di organi amministrativi, sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'art.4 del presente regolamento e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro.
In caso di prestazione da parte del Presidente del C.d.A. protempore, il contratto, in nome e per conto della Cooperativa, sarà firmato da altro socio facente funzione, appositamente delegato.
- 2- La mancanza del vincolo di subordinazione comporta per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
- 3- La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formazione di controdeduzione (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il consiglio di amministrazione (o il Presidente), o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa di necessari chiarimenti. In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

- 4- Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
- 5- Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
- 6- Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

b) - Assenze

- 1- I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

c) - Norme sulla sicurezza del lavoro.

- 1- I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richieste dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
- 2- Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari accordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
- 3- Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

d) - Durata della prestazione.

- 1- I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

e) - Infortunio

- 1- I soci con contratto a progetto od occasionale, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati- salvo cause di forza maggiore- a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa:
- 2- I soci con contratto di tipo non subordinato diverso di quello da cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'Inail o di altri enti assicurativi pubblici saranno a carico dei soci stessi.

f) - Risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificamente dal contratto di lavoro individuale.

La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

g) - Controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.